



COMUNE DI CORREZZANA
Provincia di Monza e Brianza

N. 43

DEL 30-12-2020

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2021.(I.E.)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 20:45 nella solita sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BERETTA MARCO	Presente	
MAGRO SABRINA	Presente	
LISSONI STEFANO	Presente	
MICCICHE' DANIELE	Presente	
SECCHI DANIELE	Presente	
NER BRUNA	Presente	
STILLITTANO MICHELE	Presente	
GALIMBERTI ALESSANDRA	Presente	
CIVITANI ADA GIUSEPPINA	Presente	
CANTU' MASSIMILIANO	Presente	
PIROVANO GIAN MARIO	Presente	
	Presenti 11	Assenti 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. Francesco Coscarelli il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Dott. MARCO BERETTA

nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: C.C. N. 43 DEL 30-12-2020

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2021.(I.E.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi della seduta, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale modificato con delibera C.C. n. 32 del 14.10.2016, esecutiva, sono registrati su supporto informatico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che, depositato in segreteria, può essere richiesto, quale documento pubblico, dai capigruppo consiliari gratuitamente;

Preso atto inoltre dell'introduzione del Sindaco il quale propone un'unica discussione sugli argomenti relativi alle imposte e tasse che costituiscono presupposti della deliberazione del Bilancio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 28.9.1998 n. 360 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- che l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ha previsto che i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni possono disporre la variazione all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale e che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- che ai sensi del comma 3 bis del citato art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, aggiunto dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006, con il medesimo regolamento può essere introdotta una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
- che l'art.1, comma 11, del D.L. 13/08/2011 n.138 convertito in legge 14.9.2011 n. 148 stabilisce che *"...la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'art.1 del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento, la stessa si applica al reddito complessivo."*;
- che ai sensi dell'art.1, comma 4, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art.1, comma 142, della legge n. 296/2006, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuto l'importo sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni d'imposta e del credito di cui all'art.165 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, come modificato dall'art.13, comma 16, del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni*

possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.";

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 9 del 30.03.2007 con la quale questo Comune ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche determinando contestualmente la variazione di detta addizionale dall'anno 2007 nella misura di 0,1 punto percentuale;
- la deliberazione consiliare n. 11 del 10.6.2011 con la quale, ai sensi del succitato art. 5 del D. Lgs. n. 23/2011, veniva aumentata dello 0,15 per cento l'aliquota già in vigore di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF determinandola per l'anno 2011 nella misura dello 0,25 per cento;
- la deliberazione consiliare n. 13 del 29.6.2012 con la quale veniva modificato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" introducendo una soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art.1, comma 3 bis, del D. Lgs 360/1998, per i contribuenti con reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a € 15.000,00, e determinando la nuova aliquota nella misura dello 0,55%;
- la deliberazione consiliare n. 14 del 22.10.2013 con la quale veniva modificato il "Regolamento comunale in materia di Addizionale Comunale IRPEF" rideterminando l'aliquota nella misura dello 0,75% a decorrere dal 1° gennaio 2013, mantenendo la soglia di esenzione per redditi non superiori ad € 15.000,00 al fine di garantire le fasce più deboli;
- la deliberazione consiliare n. 4 del 28.01.2019 con la quale venivano confermate, per l'anno 2019, l'aliquota e la soglia di esenzione previste per l'anno 2018;

RITENUTO di confermare per l'esercizio finanziario 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,75% a decorrere dal 1° gennaio 2021, mantenendo la soglia di esenzione per redditi non superiori ad € 15.000,00 al fine di garantire le fasce più deboli, per assicurare il rispetto del principio del pareggio di bilancio;

VISTO l'art. 1 comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, in base al quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote per i tributi comunali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, dette delibere hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe ed aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360 del 1998, tale pubblicazione costituisce condizione di efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e

dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 8, del D.lgs. n. 23 del 2011.

- **VISTO** l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti: 8 favorevoli, 2 astenuti (Civitani, Cantù) essendo 10 i consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021;
2. di confermare una soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art.1, comma 3 bis, del D. Lgs 360/1998, per i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a € 15.000,00, precisando che, se il reddito supera il predetto limite, l'addizionale si applica al reddito imponibile complessivo;
3. di trasmettere la presente deliberazione, entro i termini di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e s.m.i.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la necessità di dare successiva immediata attuazione ai provvedimenti inerenti e conseguenti;

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti: 8 favorevoli, 2 astenuti (Civitani, Cantù) essendo 10 i consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto:
Documento firmato digitalmente dal
SINDACO
Dott. MARCO BERETTA

Documento firmato digitalmente dal
SEGRETARIO COMUNALE
dott. Francesco Coscarelli